

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

### 90° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 6  
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione ..... 3, 4, 5  
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ..... 5, 6

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266)**, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti e altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», risultante dell'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Avverto che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione. Il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, reso in data 1<sup>o</sup> agosto, è il seguente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di esprimere parere favorevole, a condizione che vengano introdotti alle norme comportanti oneri alcuni correttivi, senza dei quali il testo sarebbe destinato a violare l'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

La Commissione infatti è partita dal presupposto che il testo è destinato ad avere nel tempo ripercussioni non irrilevanti sulla finanza pubblica: per evitare questo effetto è indispensabile introdurre modifiche che puntino essenzialmente ad utilizzare più intensamente il personale in essere e a garantire l'espletamento delle attività innovative entro un quadro finanziario che contempli, accanto agli interventi dello Stato, altre forme sostanziali di finanziamento.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3, la condizione espressa dalla Commissione è che contestualmente si provveda ad utilizzare il personale e le risorse appartenenti alle attuali facoltà di magistero.

Quanto alle norme degli articoli 6 e 13, è necessario escludere ogni tipo di onere a carico dello Stato, il che significa far fronte alle relative esigenze di personale mediante un più completo utilizzo di quello già esistente e prevedendo la possibilità, nell'ambito delle ore destinate alla didattica, di un secondo corso. Per l'articolo 12, comma 3, occorre sostituire il consenso dell'interessato con il fatto che questo ultimo venga sentito ed è necessario prevedere al comma 6 che la regola generale deve essere quella di affidare il corso al personale già presente nell'ateneo: nei casi eccezionali in cui ciò non sia possibile, il Ministro è chiamato a riferire presso le competenti Commissioni parlamentari e al professore o al ricercatore confermato viene concessa una remunerazione per un secondo corso e per un corso a condizione che la delibera

dell'organo competente sia preceduta dall'esame della documentazione predisposta dalla facoltà sull'impiego da parte del docente o del ricercatore del tempo che per legge egli è tenuto a dedicare all'attività universitaria.

Per la norma relativa all'articolo 2 (diploma universitario), occorre prevedere esplicitamente il concorso di ulteriori forme di finanziamento, oltre a quelle ordinarie derivanti dal trasferimento da parte dello Stato. In merito a questa condizione si possono tenere presenti i fondi derivanti da convenzioni con enti pubblici, in particolare le Regioni, nell'ambito delle competenze per l'istruzione professionale, e privati, i contributi degli iscritti, eventuali trasferimenti del fondo sociale europeo nonché i risparmi conseguibili, oltre che con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti, con la rinuncia delle facoltà ad attivare posti di ruolo già coperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Il parere della 1<sup>a</sup> Commissione recita:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti in titolo ed il conseguente nuovo testo proposto dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sull'articolo 12 ritiene che la previsione del conferimento delle supplenze ai ricercatori confermati, anche in università diversa da quella in cui sono inquadrati, finirebbe per distogliere tali soggetti, a causa degli impegni aggiuntivi, dai loro compiti primari. Raccomanda pertanto che su tale aspetto la Commissione di merito limiti l'attribuzione delle supplenze ai casi in cui l'insegnamento viene svolto nella sede di appartenenza.

Segnala inoltre l'opportunità di tener conto della formazione universitaria degli insegnanti destinati ad operare nelle scuole delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, mantenendo, fra l'altro, le attuali forme di collaborazione fra l'università di Padova e alcune università austriache».

Io penso che sia opportuno un primo scambio di opinioni in via informale sulle questioni assai complesse poste dalla Commissione bilancio. Propongo quindi di sospendere i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*(I lavori vengono sospesi alle ore 16,30 e sono ripresi alle ore 18,30).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 2266.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Nel parere che la Commissione bilancio ci ha trasmesso ieri vi sono alcune osservazioni di diverso peso e di diverso spessore, le quali però partono da una premessa che, come ho già avuto modo di dire, mi pare sia condivisa anche dai membri di questa Commissione.

Dice infatti la Commissione bilancio di essere partita dal presupposto che il testo è destinato ad avere nel tempo ripercussioni non irrilevanti sulla finanza pubblica. Ora, la 7<sup>a</sup> Commissione è stata perfettamente consapevole di questo effetto di trascinamento presente nel disegno di legge in esame; però, pur concordando sulla probabilità di tali ripercussioni, che potranno verificarsi nel tempo, ritiene che si debba distinguere, e che siano parecchie le disposizioni del disegno di legge in esame che non comportano aggravio di spesa o che lo comporteranno molto in là nel tempo.

In particolare, è opinione del relatore che tutta una serie di impegni derivanti dagli articoli 6 e 13 del disegno di legge non siano altro che applicazioni di norme già vigenti, in quanto corrispondono a quanto già sancito dall'articolo 10 del decreto presidenziale n. 382 del 1980 sui compiti di docenza, ed anche altre disposizioni, come quelle relative al tutorato, configurano compiti dei docenti già previsti, per cui non potranno comportare nuovi oneri per lo Stato. In particolare, dice l'articolo 12, al comma 2, che è «compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13»: quindi c'è il riferimento specifico. Il compito di assistenza alle varie esigenze dello studente che si avvia ad affrontare il percorso universitario è già previsto dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382; quindi pare evidente che, essendo questo un compito istituzionale dei docenti, non si possano e non si debbano prefigurare nuovi oneri a carico dello Stato.

Per quanto riguarda la norma relativa all'articolo 2, che introduce il diploma universitario di primo livello, dato che si fa esplicito riferimento a quelle che saranno le domande delle università e le relative previsioni in sede di piano triennale, sarà soltanto in tale sede che si potrà giungere a una specifica quantificazione degli oneri. Quindi non pare opportuno indicare nella legge possibili forme di finanziamento diverse da quello statale, anche perchè talune forme di finanziamento potrebbero qualificare lo stesso corso di diploma in modo diverso da quello che è invece il dettato di legge: ci si potrebbe rifare ad un tipo di scuola professionalizzante, più che ad un tipo di scuola universitaria che ammette il passaggio dal corso di diploma al corso di laurea, pertanto ci si troverebbe addirittura in contraddizione con le caratteristiche fondamentali del corso di diploma.

È vero, invece, che una qualche previsione può essere già formulata relativamente agli oneri derivanti dalla realizzazione del disposto dell'articolo 3. Abbiamo la possibilità di individuare tutta una serie di risorse e di energie utilizzabili, quali quelle suggerite dalla Commissione bilancio, pur tenendo presente la necessità di salvaguardare la libertà di insegnamento e di ricerca e quindi anche le scelte di alcuni docenti delle facoltà di magistero, che non hanno la specifica competenza per l'insegnamento nell'istituendo corso di laurea per gli insegnanti di scuola elementare e materna; sono eccezioni di cui bisogna tener conto, altrimenti si incorrerebbe nella violazione di alcuni principi costituzionali e generali del nostro ordinamento. Con tali eccezioni, dunque, l'indicazione di questa area dove attingere energie e risorse può essere

molto opportuna; quindi il suggerimento della Commissione bilancio sembra accoglibile. Peraltro bisognerà vedere, con l'attivazione del corso di laurea, quali saranno gli adempimenti necessari, perchè l'articolo 3, al comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica e i corsi di laurea sono previsti a partire dall'anno successivo a quello dell'emanazione del decreto stesso. Occorrerà vedere se non si debba passare ad una formulazione diversa nel caso in cui questi corsi di laurea non possano essere previsti nel futuro piano triennale, che ormai è già impostato dalle facoltà e prossimo ad essere discusso in sede competente.

Sia pure tenendo presenti le necessità dello specifico corso di laurea per gli insegnanti di scuola elementare e materna, mi pare che si possa tener conto dei suggerimenti della Commissione bilancio riferendosi non alle attività che l'articolo 6 sancisce al comma 1, che sono già tutte previste nel nostro ordinamento e già si svolgono nell'ambito universitario, ma a quelle previste al comma 2 laddove si dice che le università possono inoltre attivare corsi di preparazione agli esami di Stato, corsi di perfezionamento, corsi per adulti, eccetera. Si potrebbe proporre un emendamento aggiuntivo per dire che le università possono attivare tali iniziative «con risorse a carico dei bilanci universitari acquisite anche attraverso specifiche convenzioni», in modo che possano avere la possibilità di acquisire risorse diverse. A mio parere, le preoccupazioni relative all'articolo 6 sono meno motivate di quelle che invece hanno una precisa ragione di essere per quanto riguarda l'articolo 3.

Per quanto concerne il problema sollevato dalla Commissione bilancio con particolare riferimento al secondo insegnamento, ove si ritenga insufficiente la formulazione del comma 3 dell'articolo 12, e cioè «l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli, che comunque non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi», aggiungerei la seguente formulazione: «Tali affidamenti e supplenze possono essere previsti nell'ambito dell'impegno orario stabilito dall'ordinamento». Se non vado errato, qualche collega proponeva un riferimento a disposizioni di legge più precise: si potrebbe migliorare in tal senso questo emendamento, che accoglie soltanto il suggerimento del Ministro di venire incontro alle esigenze del bilancio con questa indicazione specifica relativa all'impegno orario.

Ho già detto perchè ritengo che non si possa e non si debba, in questa sede, intervenire a proposito degli oneri derivanti dal corso di diploma, che saranno quantificati soltanto dopo i piani triennali. Credo però opportuno dare soddisfazione anche alla esigenza sollevata dalla Commissione bilancio accettando un suggerimento venuto dal senatore Bompiani, volto a rendere autonomo il secondo comma dell'articolo 16 relativo all'istituzione e attivazione dei corsi di diploma nei limiti dei finanziamenti di parte corrente del piano di sviluppo delle università, con l'aggiunta che è stata prevista relativamente ai costi derivanti anche dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea e di diploma.

Questa è la proposta di base del relatore, nella quale potranno certamente essere inserite le proposte migliorative che alcuni colleghi hanno avanzato nella riunione informale che ha preceduto i nostri attuali lavori.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Io condivido le proposte di emendamento preannunciate dal relatore, sia quella relativa all'utilizzazione delle risorse delle facoltà di magistero, sia quella (articolo 6) per porre gli oneri a carico dell'università, sia quella sulla previsione che nel monte orario sia compresa la possibilità di un secondo corso. Mi pare che tali proposte accolgano sostanzialmente le preoccupazioni della Commissione bilancio. Anche la specificazione relativa al secondo comma dell'articolo 16 con l'aggancio dell'impegno di spesa alla programmazione triennale mi pare tenga conto del fatto che si devono presentare le proposte di attivazione del diploma di laurea nei limiti di finanziamento a tal fine previsti.

PRESIDENTE. A conclusione di questo dibattito vanno ribaditi l'impegno e la volontà della Commissione di portare a compimento l'approvazione del provvedimento in discussione, mantenendo le opzioni sostanziali che sono contenute nel testo che la Commissione ha iniziato a definire, apportando alcune modifiche rispetto al testo della Camera dei deputati e cercando di recepire i suggerimenti che sono venuti dalla Commissione bilancio.

In attesa di riprendere il dibattito, il relatore e il Governo con la collaborazione di tutti i Gruppi metteranno a punto le proposte che sono state preannunciate questa sera.

Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18,50.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI